

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 59

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Disposizioni per la protezione degli animali durante il trasporto
per la macellazione

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge interviene sul tema della protezione degli animali destinati alla macellazione durante il loro trasporto. In particolare, essa mira al rafforzamento della tutela del benessere degli stessi, vietando ogni condotta tale da cagionare loro lesioni o sofferenze fisiche e psichiche derivanti dall'utilizzo di modalità coercitive, violente o traumatiche nel corso del viaggio e durante le operazioni di carico e di scarico. Al fine del raggiungimento di tale obiettivo, la proposta di legge detta condizioni per il trasporto più dettagliate e restrittive rispetto alla vigente normativa europea, in linea con i nuovi orientamenti degli organismi nazionali e internazionali nonché dello stesso Parlamento europeo.

In particolare, il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, fornisce un quadro normativo di tutela severo vietando il trasporto di ani-

mali non adatti al trasporto stesso o in condizioni tali da produrre delle lesioni prevedendo, altresì, la presenza di impianti di ventilazione e di abbeveraggio e spazi necessari per compiere ispezioni e — se necessario — prestare aiuto. Tuttavia consente, ad esclusione di pochissimi casi, viaggi molto lunghi. La durata eccessiva dei viaggi, che si verifica nella maggior parte dei casi, stante la mancanza di un limite massimo ben definito di durata del trasporto, è da considerare senza dubbio lesiva del benessere degli animali.

Proprio allo scopo di superare questa problematica, l'iniziativa legislativa in oggetto dispone che la durata del viaggio debba essere ridotta al minimo e, comunque, non superare le otto ore considerando i tempi di carico, a prescindere dal fatto che ciò avvenga sulla terraferma o in mare. Tale limite non opera solo nel caso in cui il trasporto sia prolungato a causa di ritardi imprevisti quali ingorghi del traffico, guasti

del mezzo di trasporto, incidenti, deviazioni o cause di forza maggiore, a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali e dopo aver preso in considerazione tutte le alternative disponibili.

Il divieto introdotto realizza un intento non ancora attuato a livello europeo, sebbene esplicitato nella risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 (2012/2031 (INI)), che prende atto sia della comunicazione sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012) 6 final) sia della relazione sull'impatto del citato regolamento (CE) n. 1/2005 (COM(2011) 700 final). Nel giugno dello stesso anno 2012, l'associazione « *Animal's angels* » aveva consegnato al Commissario europeo *pro tempore* John Dalli una petizione in tal senso firmata da più di un milione di cittadini europei e sostenuta da oltre centotrenta membri del Parlamento europeo.

Nella citata risoluzione il Parlamento europeo, dopo aver ribadito che gli animali devono essere macellati il più vicino possibile al loro luogo di allevamento e che un'adeguata istruzione e formazione delle società di trasporto è di fondamentale importanza, così come il ruolo rivestito dalle aziende di ristorazione e dai fabbricanti di prodotti alimentari nell'assicurare la provenienza della carne da animali allevati e macellati localmente, ha invitato la Com-

missione e il Consiglio a riesaminare anche altri aspetti del regolamento (CE) n. 1/2005, proprio al fine di rafforzarle le garanzie per il benessere degli animali durante il trasporto. Tra questi emerge anche l'indicazione di rivedere i criteri relativi alle strutture del veicolo e quelli relativi alla corretta gestione degli animali, come documentato anche dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del dicembre 2010. La proposta di legge in esame anticipa, anche in questo senso, le modifiche preannunciate a livello europeo, disponendo che per ogni capo trasportato sia calcolato uno spazio sufficiente nel mezzo di trasporto in modo da consentire, in relazione alle dimensioni e al peso corporeo, possibilità di movimento, fino a permettere all'animale di effettuare un giro completo su se stesso. Inoltre si dispone che siano offerti agli animali, a opportuni intervalli, acqua, alimenti e possibilità di riposo adeguati, per qualità, quantità e strumenti di somministrazione, alle diverse specie e taglie assicurando la soddisfazione dei loro bisogni primari.

Al fine di garantire un'adeguata attuazione della legge, l'articolo 2 dispone, infine, l'istituzione di una commissione incaricata di individuare specifici criteri per il trasporto relativo alle singole specie di animali, di redigere linee guida per le migliori pratiche e di definire adeguati meccanismi di controllo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Condizioni del trasporto)

1. In tutto il territorio nazionale è vietato il trasporto di animali destinati alla macellazione in condizioni tali da cagionare loro lesioni o sofferenze fisiche e psichiche derivanti dall'utilizzo di modalità coercitive, violente o traumatiche.

2. Al fine di garantire il benessere degli animali, la durata del viaggio deve essere ridotta al minimo e comunque non può superare le otto ore considerando i tempi di carico sulla terraferma e in mare.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui il trasporto sia prolungato a causa di ritardi imprevisti quali ingorghi del traffico, guasti del mezzo di trasporto, incidenti, deviazioni o cause di forza maggiore, a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali e dopo aver preso in considerazione tutte le alternative disponibili.

4. Il trasporto è effettuato con mezzi progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e da assicurare l'incolumità degli animali. Tali mezzi sono dotati di adeguate strutture di carico e di scarico.

5. Per ogni animale trasportato è calcolato uno spazio sufficiente nel mezzo di trasporto in modo da consentire, in relazione alle dimensioni e al peso corporeo, possibilità di movimento, fino a permettere all'animale di effettuare un giro completo su se stesso.

6. Sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, acqua, alimenti e possibilità di riposo adeguati, per qualità, quantità e strumenti di somministrazione, alle diverse specie e taglie, assicurando la soddisfazione dei bisogni primari.

Art. 2.

(Commissione per l'individuazione dei criteri per il trasporto delle singole specie)

1. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione con il compito di elaborare criteri specifici per il trasporto delle singole specie di animali, di redigere linee guida per le migliori pratiche e di definire adeguati meccanismi di controllo, composta da otto membri così ripartiti:

a) due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero della salute;

c) due rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601;

d) due rappresentanti delle professioni veterinarie di comprovata esperienza in tema di tutela del benessere degli animali da reddito.

